

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,

avv. Serena Imbriani, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.02.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-25/2024-2025: RECLAMO del sig. Gabriele VIDAL (Campionato di Terza Categoria, Gir. B, gara ASSOSANGIORGINA – CHIAVRIS del 09.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST della Delegazione provinciale di Udine, pubblicate sul CU n. 36 del 13.02.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 36 dd 13.02.2025 il G.S.T. della delegazione provinciale di Udine irrogava a carico di Gabriele VIDAL la squalifica per dieci gare effettive.

Avverso tale decisione il sig. Gabriele VIDAL, assistito da legale di fiducia, formalizzava in data 15.02.2025 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti, che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 17.02.25.

Non veniva però successivamente formalizzato alcun reclamo.

Un tanto premesso, visto l'art. 76, co. 3 CGS, secondo cui *"in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare"*, deve dunque dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara improcedibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.